

ticolo dello Statuto che istituisce la Commissione delle petizioni.

Alla Commissione delle petizioni è dato di esaminare e riferire alla Camera in due modi : o proponendo che una petizione sia mandata agli archivi, o, quando esigansi taluni provvedimenti, ai Ministri perchè provveggano. Questo e non altro è il suo compito.

Del resto, se oggi vede che la Commissione riferisce su codeste questioni proponendo una massima, è perchè la Commissione doveva proporre una massima; essa, infatti, ha proposto non gli archivi, ma l'ordine del giorno, perchè ha osservato che la legge si opponeva. E se la legge deve essere applicata, credo che la Commissione abbia fatto il suo dovere, pronunziandosi in questo modo.

L'onorevole Tamaio, per l'avvenire, non avrà motivo a lagnanze; ma che la Commissione si pronunzi in dissenso della legge e del regolamento, questo l'onorevole Tamaio non potrà pretenderlo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la Commissione per le petizioni propone che si passi all'ordine del giorno sopra le petizioni aventi i numeri 1096, 1107, 1113, 1124, 1137.

Se non vi sono opposizioni, la proposta della Giunta si intenderà approvata.

(È approvata.)

MEARDI, relatore. Colla petizione 1504, deliberata in seduta del 17 febbraio 1877 dalla Camera di commercio ed arti di Siena, si fa istanza al Parlamento affine di ottenere alcune modificazioni alla legge attuale del registro.

Innanzitutto la Camera di commercio sanese ritiene che sia contraria a giustizia la facoltà che è attribuita al demanio di potere (durante il periodo di due anni) chiedere un supplemento di tassa per tassazione insufficiente, malgrado che i contribuenti consciamente ed in tempo debito abbiano presentati gli atti a registrare, e gli agenti governativi senza alcuna loro ingerenza liquidino la tassa. Sembra alla medesima sconveniente che debba per due anni rimanere incerto se la tassa esclusivamente stabilita dall'agente governativo sia o no liquidata nella sua totalità, rendendo quasi il contribuente responsabile degli errori altrui. Aggiunge infine che tale facoltà concessa dall'articolo 123 della legge sul registro può riuscire in pratica di danno alle contrattazioni commerciali. In prova si cita un contratto di escavazione delle miniere debitamente presentato alla registrazione e poscia ceduto ad altra persona, la quale, trascorsi quasi due anni, dovette pagare per supplemento di tassa delle somme assai vistose, mentre era convinta di aver ac-

quistato un contratto su cui la imposta era da ritenersi definitivamente liquidata.

La Camera di commercio di Siena fa dunque istanza perchè il diritto concesso dall'articolo 123 della legge sul registro venga soppresso.

Essa chiede in secondo luogo che la tassa per la vendita di mobili, di raccolte dell'anno, frutti pendenti, tagli di boschi, ecc., di cui è parola al n° 1 della vigente tariffa venga ridotta a quel minimo tasso che sarà possibile, e sia tolta ogni distinzione fra vendite fatte da commercianti e non commercianti.

Si considera al riguardo che la tassa di lire 1 50 aumentata ad 1 80 per i due decimi di guerra è esorbitante, quando si ponga mente che i mobili stessi e le stesse derrate possono essere soggetto di ripetute contrattazioni in brevissimo periodo di tempo, siccome avviene tra possidenti di beni rustici, per esempio, pei bestiami.

Nè vale la mitigazione della tariffa per la compra e vendita delle merci fra commercianti, per cui la tassa è ridotta a centesimi 50, perchè in pratica ciò non riesce di alcuna efficacia, anzi è causa di controversie per la necessità della prova della qualità di commerciante nel compratore e nel venditore, qual prova la nostra legislazione non facilita in modo alcuno mancando qualsiasi registro ufficiale della popolazione commerciale.

Infine si fa rimarcare, come la esperienza debba aver dimostrato all'amministrazione finanziaria, che appunto per la esorbitanza della tassa di registro nelle vendite di mobili, merci, ecc., nessuno pensa a far registrare le relative contrattazioni, mentre se la tassa fosse più mite ben pochi mancherebbero di soddisfare il tributo del registro, per provvedersi così di un documento avente forza legale in qualsiasi contestazione.

In sostanza l'erario guadagnerebbe da un lato quanto perderebbe dall'altro; e così senza danno si concederebbe al commercio un notevole beneficio.

La vostra Giunta delle petizioni, trattandosi che queste modificazioni suggerite dalla Camera di commercio senese riflettono un argomento non urgentissimo, ma che però è degno di essere preso in considerazione, quando si venisse, come si spera, in un tempo non lontano, alla riforma della tassa di registro, ha creduto bene di proporvi che la petizione 1504 sia depositata negli archivi della Camera affinchè passando alla Giunta parlamentare che a suo tempo dovrà studiare il progetto di legge sulla riforma della tassa di registro, sia esaminata e si adottino quei provvedimenti che saranno creduti del caso.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la Com-